

te di diplomi di Università, di distinta cultura, provate e capaci.

Art. 168. — I compiti del Consiglio di Stato sono:

- a) di preparare i codici;
- b) di preparare ed esaminare qualunque progetto di legge e regolamento che gli vengono riferiti;
- c) di esaminare e dare il proprio parere sulle convenzioni e sulle concessioni;
- d) di eseguire i compiti di cui è incaricato con la legge speciale e con le diversi leggi dello Stato.

Titolo V.

LE FORZE DELLA DIFESA NAZIONALE.

Art. 169. — Le forze armate dello Stato, sotto l'ordine assoluto del potere esecutivo, hanno per dovere la difesa dell'onore, dell'indipendenza e dell'integrità territoriale della Patria e degli alti interessi materiali e morali dello Stato.

Art. 170. — Le forte armate sono:

- a) L'Esercito nazionale (tutte le forze terrestri, marine ed aeree);
- b) La Gendarmeria.

PARTE A.

L'Esercito Nazionale (Ushtërija Kombëtare).

Art. 171. — Il servizio militare è obbligatorio per tutti i sudditi albanesi, eccettuate le esenzioni stabilite per legge.

Art. 172. — L'organizzazione delle diverse parti dell'esercito viene regolata per legge, ma il modo della sua applicazione e la formazione delle unità si effettua dietro l'ordine sovrano.

Art. 173. — Gli effettivi delle forze armate vengono determinati ogni anno nel bilancio dello Stato.